



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

**9.2017**  
Maggio

# Compensazioni in F24 solo in via telematica; limite per visto di conformità a 5.000 Euro. Approfondimento Intrastat

---

### Sommario

<b>Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA, anche per soggetti mensili .....</b>	<b>2</b>
<b>Termini abbreviati per detrazione IVA .....</b>	<b>3</b>
<b>Compensazione in F24 a seguito del DL 50/2017: modalità telematica obbligatoria e visto di conformità oltre 5.000 euro .....</b>	<b>3</b>



### APPROFONDIMENTO INTRASTAT

<b>Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso .....</b>	<b>4</b>
---	----------



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

# Circolare Informativa per i Clienti

## 1. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto **a partire dal periodo d'imposta 2017** l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (**sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente sia trimestralmente**).

Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

- I soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti "forfetari" e "minimi");
- Gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime *ex lege* n. 398/1991;
- I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un'imposta a credito.

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre:

- Per il **I trimestre 2017** il termine è fissato nel **31 maggio 2017**;
- Per il **II trimestre 2017** il termine è fissato nel **18 settembre 2017** (a seguito della sospensione estiva dei termini);
- Per il **III trimestre 2017** il termine è fissato nel **30 novembre 2017**;
- Per il **IV trimestre 2017** il termine è fissato nel **28 febbraio 2018**.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 a 2.000 Euro**. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è stata effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell'Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

## Circolare Informativa per i Clienti

### Modalità di trasmissione

Lo Studio procederà alla trasmissione della Comunicazione per conto dei Clienti ai quali forniamo il servizio di gestione della contabilità.

**I clienti ai quali NON forniamo il servizio di gestione della contabilità** possono scegliere se:

- A. **Fare avere allo Studio il file conforme** che verrà da noi controllato e trasmesso telematicamente; oppure
- B. **Chiedere al nostro Studio il modello di file Excel** da compilare e farci avere perché possiamo procedere alla predisposizione della Comunicazione e alla sua trasmissione.

**I documenti dovranno pervenire allo studio entro il 16/05/2017.**

**Per approfondimenti** si rimanda alla nostra Circolare N. 8/2017 anche disponibile sul sito dello Studio all'indirizzo [www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it).

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.

### 2. TERMINI ABBREVIATI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha stabilito che **il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**. In precedenza il termine si estendeva fino alla Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Il diritto alla detrazione dell'IVA 2017 potrà quindi essere esercitato fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre 2017 (anno di esigibilità), ovvero entro il 30 aprile 2018.

Il Decreto Legge non contiene, a oggi, alcuna disciplina transitoria per gli anni passati: conseguentemente, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l'IVA delle fatture datate 2015 o 2016 — salvo modifiche in sede di conversione del D.L. in esame che prevedano una disposizione transitoria ovvero una tempistica più ampia per la detrazione IVA.

La restrizione del termine entro cui è possibile detrarre l'IVA è stata stabilita in relazione alla lotta all'evasione nel settore IVA, perseguita anche tramite l'istituzione delle nuove comunicazioni IVA periodiche introdotte dal D.L. n. 193/2016. L'incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dal contribuente potrebbe risultare infatti inefficace a causa della discrasia presente, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, nei termini di registrazione e quindi di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti.

### 3. COMPENSAZIONI IN F24 A SEGUITO DEL DL 50/2017: MODALITÀ TELEMATICA OBBLIGATORIA E VISTO DI CONFORMITÀ OLTRE 5.000 EURO

A seguito del DL 50/2017 basta una sola compensazione, cioè l'esposizione di un qualsiasi codice tributo a credito, perché la trasmissione del modello F24 sia obbligatoria con modalità telematica tramite procedura *Entratel* o *Fisconline* (non sarà più possibile utilizzare i semplici servizi di *home banking*).

## Circolare Informativa per i Clienti

È questo l'effetto della modifica apportata dall'articolo 3, comma 3, del DI 50/2017 all'articolo 37, comma 49 bis, del DI 223/2006, che estende l'obbligo di presentazione telematica della delega a tutti i titolari di Partita IVA che utilizzano in F24 un credito relativo a IVA, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, IRAP e crediti d'imposta esposti nel quadro RU del modello Unico, **indipendentemente dal saldo finale della delega** che può essere anche positivo (mentre prima della modifica l'obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero).

Inoltre Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") ha stabilito che **la soglia per l'apposizione del visto di conformità** (o la firma del Collegio sindacale) **si abbassa da 15.000 a 5.000 Euro**.

### Modalità di trasmissione

Per chi non ne fosse già provvisto, è possibile dotarsi di una propria utenza telematica dell'Agenzia delle Entrate (utenza *Fisconline* o *Entratel*).

In alternativa è sempre possibile commissionare il servizio di presentazione telematica all'intermediario abilitato.

### APPROFONDIMENTO INTRASTAT: ADEMPIMENTI, SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017. Assume particolare importanza chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.

Originariamente, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell'obbligo di presentazione degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Successivamente, tramite l'art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato, **ripristinando l'obbligo delle comunicazioni INTRASTAT fino al 31 dicembre 2017** e annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Tramite un comunicato stampa del 16 marzo 2017 l'Agenzia Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno cercato di fare chiarezza dichiarando il pieno ripristino degli obblighi comunicativi per i soggetti mensili per i dati relativi al mese di febbraio 2017, la cui scadenza era fissata nel 27 marzo 2017 (il 25 marzo era sabato).

## Circolare Informativa per i Clienti

Considerando che l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe è avvenuta a ridosso della scadenza prevista per l'invio, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati non saranno applicabili sanzioni, così come stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Data la proroga degli obblighi INTRASTAT in vigore al 2016 **l'obbligo di comunicazione è stato ripristinato anche per i soggetti trimestrali**, la cui scadenza era fissata, per il primo trimestre, al 26 aprile 2017.

Si ricorda che, dato quanto stabilito dalle norme in vigore nel 2016, la periodicità di presentazione dei modelli si effettua trimestralmente per quei soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni Intra di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi Intra per un ammontare non superiore a 50.000 Euro.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 471/1997, **l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con una sanzione da 500 a 1.000 Euro per ciascuno di essi**, con riduzione alla metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici incaricati del controllo. La correzione di dati inesatti o la loro integrazione non è sanzionata se avviene spontaneamente o comunque entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici competenti.

In sintesi, il sistema sanzionatorio può essere così riassunto:

- Omessa presentazione elenco riepilogativo: **da 500 a 1.000 Euro**;
- Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio: **da 250 a 500 Euro**;
- Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: **da 500 a 1.000 Euro**;
- Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato: **nessuna sanzione**;
- Regolarizzazione di errori o omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione: **100 Euro (1/5 del minimo)**.

Per sanare le violazioni è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, **codice tributo 8911**, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce:

- Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'elenco riepilogativo: **sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero 55,56 Euro**;
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: **sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero 62,50 Euro**;
- Entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: **sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero 71,42 Euro**;
- Oltre il termine di presentazione della Dichiarazione relativa Iva all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: **sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero 83,33 Euro**.